

BPER Banca a sostegno dei processi di export control delle imprese italiane verso la Russia

Giorgio Padovani Direzione Mercati BPER: Gruppo Servizio Global Transaction Ravenna, 16 Aprile 2018



II Gruppo BPER

- 6° gruppo bancario nazionale
- 4 banche commerciali
- 15 società prodotto
- Circa 1.200 filiali
- Circa 3.500 banche corrispondenti nel mondo
- Servizi offerti ad oltre 2 milioni di clienti



EXPORT CONTROL – CONTESTO

- In un contesto di commercio sempre più globale, veloce libero da vincoli valutari, le esportazioni, hanno sempre più un ruolo di crescente importanza;
- Molte opportunità commerciali interessanti per le nostre aziende esportatrici, sono spesso presenti in Aree Geografiche e Paesi interessati da misure restrittive;
- Rischio di vendere beni destinati ad uso distorto (MERCI DUAL USE) o a soggetti pericolosi per la pace (LISTE DI NOMINATIVI SOTTOPOSTI A SANZIONI);
- Necessità di controllo su regole condivise a livello internazionale -Regolamenti Ue, politica commerciale comune, embarghi ONU, leggi nazionali (normativa USA – OFAC).



EXPORT CONTROL – DUAL USE

- Il REGOLAMENTO 428/2009 e successive modifiche, istituisce il regime europeo di controllo delle esportazioni trasferimento e transito dei beni in Paesi terzi. Il D.Lgs 221/2017 di recente introduzione, adegua l'ordinamento italiano in materia a quello della UE e internazionale.
- I prodotti a duplice uso sono beni, inclusi software e tecnologie di utilizzo principalmente civile, ma con potenziali requisiti per utilizzo militare;
- L'esportazione dei beni a duplice uso può essere vietata o sottoposta ad autorizzazione.



EXPORT CONTROL – SANZIONI INTERNAZIONALI

Cosa sono le Sanzioni Internazionali?

- Restrizioni commerciali o finanziarie attuate nei confronti di certi Paesi terzi o di singoli soggetti/società/enti per far recedere:
- Da violazioni di diritto internazionale;
- Da comportamenti di governi ritenuti illeciti o a rischio per la pace internazionale;
- Per contrastare il finanziamento del terrorismo.

Le sanzioni sono applicate principalmente dall'ONU, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, ma esistono anche sanzioni di singoli Stati



EXPORT CONTROL – SANZIONI INTERNAZIONALI

Quali paesi (sanzioni UE)

Paesi attualmente sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali:

AFGHANISTAN MOLDOVA

BELARUS MYANMAR (BURMA)

BOSNIA AND HERZEGOVINA NORTH KOREA

BURUNDI RUSSIAN FEDERATION

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC SERBIA AND MONTENEGRO

DEMOCRACTIC REPUBLIC OF CONGO SOMALIA

EGYPT SOUTH SUDAN

ERITREA SUDAN REPUBLIC OF GUINEA (CONAKRY) SYRIA

GUINEA-BISSAU TERRORIST GROUPS

HAITI (FOREIGN TERRORIST ORGANISATIONS)

IRAN TUNISIA
IRAQ UKRAINE

LEBANON YEMEN

LIBYA ZIMBABWE



Regolamento (UE) n. 208/2014 del 5 Marzo 2014 (misure restrittive nei confronti di talune persone, entità, organismi in considerazione situazione Ucraina);

Regolamento (UE) n. 269/2014 del 17 Marzo 2014 (misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina);

Regolamento (UE) n. 692/2014 del 23 Giugno 2014 (restrizioni sulle importazioni dell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, oltre a restrizioni delle esportazioni) modificato dal Regolamento (UE) n. 1351/2014;

Regolamento (UE) n. 833/2014 DEL 31 Luglio 2014 (misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina) successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 960/2014 del 8 settembre 2014, dal Regolamento (UE) n. 1290/2014 del 4 dicembre 2014 e dal Regolamento (UE) n. 1797/2015 del 7 Ottobre 2015.



L'UE ha prorogato:

- di altri sei mesi, fino al **15 settembre 2018**, le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità.
- sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa, attualmente in vigore fino al **31 luglio 2018**;
- misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, limitate al territorio della Crimea e a Sebastopoli, attualmente in vigore fino al 23 giugno 2018.



La Risoluzione 2016/2556 del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2016 indica la restituzione della Crimea all'Ucraina come condizione necessaria per la rimozione delle misure restrittive europee nei confronti della Russia.



Le restrizioni nei confronti della Russia in sintesi:

- E' vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009 a certi soggetti (All. IV Reg. 833/2014), a un utilizzatore finale militare o se destinati ad uso militare;
- Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente determinati prodotti (All. II Reg. 833/2014) per la prospezione e produzione petrolifera in Russia:
- Embargo Import/Export di armamenti;
- E' vietato fornire servizi di trivellazione, prove pozzi, servizi di carotaggio e completamento, fornitura di galleggianti specializzate per determinate categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia (art. 3 bis)
- Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari (es. azioni, obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (es. buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia per attività collegate ai settori militari ed energetici (All. V e VI Reg. (UE) 833/2014.
- Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari (es. azioni, obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (es. buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali) con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1° agosto 2014 a determinati enti creditizi (All. III Reg. (UE) 833/2014.



Russia Inquadramento Normativo – coinvolgimento banche

- E' vietato fornire direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria compresi sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione.... A qualunque persona, entità, organismo presenti nell'allegato IV
- E' soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente (in Italia il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi ai prodotti presenti nell'allegato II......

La nota di orientamento della Commissione Europea sull'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 – 25/8/2017 dispone:

«Le banche dovrebbero esercitare la debita diligenza quando offrono assistenza finanziaria ai propri clienti e rifiutare qualsiasi assistenza che violi il regolamento. Se è vero che la responsabilità principale della classificazione di merci e tecnologie spetta al responsabile della spedizione o del ricevimento di tali merci, il divieto di fornire assistenza finanziaria per le merci soggette a restrizioni è diverso dal divieto di esportare tali merci, e spetta alle banche. Le banche non possono basarsi sulla mera dichiarazione del proprio cliente circa il fatto che merci e tecnologie non siano oggetto di misure restrittive e devono esercitare la debita diligenza per rispettare il regolamento.»



ALLEGATO II REG. UE 833/2014

CODICE NC	DESCRIZIONE
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 90	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl., prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 10	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 30	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 90	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl., prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 10	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero
ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m³/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m³/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
8413 82 00	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 00	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)
ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
8705 20 00	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 10	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)



12

Gli operatori UE commerciali e finanziari POSSONO liberamente operare con la Russia

ma...

• ... nel totale rispetto della Normativa UE vigente.

... e quindi

• ... Analisi del rischio oggettivo (merceologico) e soggettivo (controparti)



Responsabilità

L'esportatore ha precise responsabilità di controllo su :

- Paese di destinazione delle merci
- Controparti e destinatari coinvolti Due Diligence soggettiva
- Prodotti venduti / esportati Due Diligence oggettiva

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta rischi di sanzioni amministrative pecuniarie, confisca dei beni oggetto delle operazioni e fin anche sanzioni penali.



Le Due Diligence richieste

DUE DILIGENCE OGGETTIVA

- Quale è il prodotto? Come è fatto? Da dove viene il prodotto?
- Valutare l'impianto e la fornitura nei suoi componenti
- Verifica della libera esportazione
- Eventuale richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'esportazione;

DUE DILIGENCE SOGGETTIVA

- Chi compra il prodotto? Qual è l'utilizzatore finale?
- Quali sono le controparti che entrano nella transazione commerciale / finanziaria ?
- In caso di aziende verificare la struttura societaria e i soggetti controllanti



Cosa deve fare la Banca

Operazioni da monitorare:

- Pagamenti dall'estero *
- Bonifici verso l'estero *
- Crediti documentari
- Garanzie internazionali
- Incassi documentari
- Finanziamenti e Anticipi all'esportazione



^{*} Nozione di assistenza finanziaria nel Regolamento Russia: il caso Rosneft (sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 marzo 2017).

Cosa chiede la Banca agli esportatori

- Giustificativi commerciali/contrattuali (contratti, fatture, ordini) per valutare la coerenza delle movimentazioni dalla Russia
- Manleve o dichiarazioni di responsabilità per esportazioni verso la Russia
- Verifiche su nominativi coinvolti nell'operazione che potenzialmente rientrano nelle liste sanzionatorie (UE).



Il Gruppo BPER Banca e la Russia

BPER Banca opera da molti anni con la Russia, nel solco dei consolidati rapporti commerciali del Paese con l'Italia.

- relazioni con le principali Banche russe (42 chiavi swift scambiate);
- rapporto di conto in Rubli con la JSC VTB BANK (VTBRRUM2MS2)
- rafforzato i legami con le Istituzioni locali;
- inoltre stabilito, come già avvenuto in altre geografie di interesse, una rete di consulenti, ai quali poter indirizzare coloro che intendono sviluppare le relazioni commerciali o destinare investimenti nel Paese.
- collaborazioni specifiche con consulenti e professionisti in materia di restrizioni all'esportazione (dual use) e sanzioni internazionali a supporto della nostra clientela.



Il Gruppo BPER Banca e la Russia

il Gruppo BPER supporta le imprese :

- garantendo efficienza nella gestione dei flussi finanziari «open account»;
- offrendo assistenza finanziaria con linee di credito dedicate, per conferme di crediti documentari export (verifiche effettuate per ogni singolo caso) ed eventuali finanziamenti;
- Servizio di Post-Financing;
- Operazioni in cambi;
- supportando le necessità di servizi professionali con advisor locali in grado di svolgere attività di consulenza sul mercato russo;
- offrendo, attraverso l'assolvimento degli obblighi di legge di monitoraggio delle transazioni commerciali, consulenza ed assistenza necessarie a garantire – ragionevolmente – la correttezza dell'operazione.




Il Gruppo BPER Banca e la Russia

Cosa la banca chiede ai clienti che vogliono operare con la Russia:

- CONSAPEVOLEZZA
- TRASPARENZA
- COLLABORAZIONE



Specialisti Estero – Direzione Territoriale Romagna





Gestire in sicurezza le esportazioni

I nostri team di Specialisti Estero, insieme con la Rete Territoriale, sono a vostra disposizione per far fronte a specifiche esigenze informative ed operative e per approfondire adeguatamente i temi prima esposti.

Grazie a tutti per l'attenzione

Giorgio Padovani



Disclaimer

Questa presentazione è stata predisposta dal relatore.

Le informazioni contenute, per quanto tratte da fonti ritenute affidabili, potrebbero essere non completamente esaustive e necessitare di maggiori approfondimenti e analisi. La data di aggiornamento è 12/4/2018.

La presentazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.

Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all'interno del documento costituiscono opinione del relatore e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti

